Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 119

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì 16 maggio 1960 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1959, n. 1396.

Costituzione del Consorzio padano delle cooperative « G. Matteotti », con sede in Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;

Vista l'istanza del presidente del Consiglio di amministrazione del Consorzio padano delle cooperative « G. Matteotti », con sede in Ferrara, in data 18 aprile 1957, con la quale si chiede la costituzione del Consorzio stesso e l'approvazione del suo statuto organico;

Viste le deliberazioni dell'assemblea dei delegati del Consorzio suddetto, in data 18 giugno 1957, 5 settembre 1957 e 2 febbraio 1958, con le quali si apportano modificazioni allo statuto consortile;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' costituito il Consorzio padano delle cooperative « G. Matteotti », con sede in Ferrara, ed è approvato il relativo statuto, composto di numero cinquantasei articoli, che visto e firmato dal Ministro proponente, viene allegato al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1959

GRONCHI

ZACCAGNINI — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1960
Atti del Governo, registro n. 126, foglio n. 118. — VILLA

DECRETO-LEGGE 16 maggio 1960, n. 406.

Diminuzione dell'imposta di fabbricazione sulla benzina nonchè sugli oli da gas da usare direttamente come combustibile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1958, n. 1105, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e le successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, recante modificazioni al regime fiscale degli oli minerali;

Visto il decreto-legge 26 luglio 1954, n. 503, convertito nella legge 31 luglio 1954, n. 627;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1955, n. 403, convertito nella legge 1° luglio 1955, n. 551, relativo alla concessione di aliquote ridotte della imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine per il « jet-fuel JP4 » ed il « cherosene » destinati all'Amministrazione della difesa;

Vista la legge 24 marzo 1958, n. 358, che proroga al 30 giugno 1960, l'efficacia del predetto decreto-legge 20 maggio 1955, n. 403;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti per la riduzione dei prezzi di alcuni prodotti petroliferi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e il commercio e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina è ridotta da lire 11.200 a lire 9120 per quintale.

L'aliquota d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista, per gli oli da gas da usare direttamente come combustibili, dalla lettera *E*, punto 1, della tabella *B* allegata al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, è ridotta da lire 6000 a lire 5400 per quintale.

Art. 2.

L'efficacia del decreto-legge 20 maggio 1955, n. 403, convertito nella legge 1° luglio 1955, n. 551, prorogata con la legge 24 marzo 1958, n. 358, concernente la concessione di aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine per il « jet-fuel JP4 » ed il « cherosene » destinati all'Amministrazione della difesa, è ulteriormente prorogata al 30 giugno 1961.

Le aliquote della imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle disposizioni di cui al comma precedente per il prodotto denominato « jet-fuel JP4 » sono ridotte da lire 11.200

a lire 9120 per quintale per il contingente annuo di tonnellate 18.000 e da lire 1120 a lire 912 per quintale per i quantitativi eccedenti detto contingente.

Il presente decreto entra in vigore il sesto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1960

GRONCHI

TAMBRONI — TRABUCCHI — TAVIANI — COLOMBO — MARTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1960
Atti del Governo, registro n. 126, *foglio n.* 120. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1960, n. 407.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Caterina Vergine e Martire e San Giovanni Bosco, in località Santa Caterina del comune di Pasian di Prato (Udine).

N. 407. Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 10 marzo 1959, integrato con prospetto di pari data e con dichiarazione del 21 ottobre 1959, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Caterina Vergine e Martire e San Giovanni Bosco, in località Santa Caterina del comune di Pasian di Prato (Udine), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *maggio* 1960
Atti del Governo, registro n. 126, *foglio n.* 40. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1960, n. 408.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento di sede della parrocchia di San Vincenzo, in Modena.

N. 408. Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1960, ol quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Modena in data 15 agosto 1958, integrato con dichiarazione del 28 novembre 1959, con cui la parrocchia (titolo e beneficio) di San Vincenzo, in Modena, è stata trasferita dalla Chiesa omonima nella Chiesa della Madonna Pellegrina ed è stato stralciato parte di territorio dalle parrocchie di Sant'Agnese e San Faustino ed assegnato alla parrocchia di San Vincenzo, mentre il territorio già facente parte di quest'ultima parrocchia è stato attribuito alla giurisdizione delle parrocchie del Duomo e di San Biagio, in Modena.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *maggio* 1960
Atti del Governo, registro n. 126, *foglio n.* 41. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1960, n. 409.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giovanni Bono, in Rio dell'Eremo - Ponte Abbadesse del comune di Cesena (Forlì).

N. 409. Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cesena in data 1° gennaio 1958, integrato con dichiarazione del 19 agosto 1959, relativo alla erezione della parrocchia di San Giovanni Bono, in Rio dell'Eremo-Ponte Abbadesse del comune di Cesena (Forlì), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *maggio* 1960
Atti del Governo, registro n. 126, *foglio n.* 39. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1960, n. 410.

Raggruppamento dell'Orfanotrofio femminile di Ripatransone e dell'Asilo infantile « Maria Molteni Cardarelli », con sede nello stesso Comune, con la denominazione « Istituti riuniti di educazione Raffaella Luigia De Angelis Cardarelli - Maria Molteni Cardarelli ».

N. 410. Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Orfanotrofio femminile di Ripatransone e l'Asilo infantile « Maria Molteni Cardarelli », con sede nello stesso Comune, vengono raggruppati con la denominazione « Istituti riuniti di educazione Raffaella Luigia De Angelis Cardarelli - Maria Molteni Cardarelli » e ne viene approvato il regolamento organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *maggio* 1960
Atti del Governo, registro n. 126, *foglio n.* 43. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1960, n. 411.

Erezione in ente morale dell'O. P. « Casa di riposo », con sede in Castellanza (Varese).

N. 411. Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'O. P. « Casa di Riposo », con sede in Castellanza (Varese), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *maggio* 1960
Atti del Governo, registro n. 126, *foglio n.* 44. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1960.

Valore, caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio del francobollo celebrativo della Giornata del francobollo.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1959, n. 1140, con il quale è stata autorizzata l'emissione di un francobollo celebrativo della Giornata del francobollo;

Decreta:

Art. 1.

Il francobollo di cui alle premesse, emesso nel valore da L. 15, è stampato in rotocalco a due colori, su carta bianca, liscia, filigranata; la filigrana in chiaro è costituita da piccole stelle a cinque punte disposte a tappeto su tutta la superficie del foglio francobolli. Formato carta: mm. 30×40; formato stampa: mm. 27×37; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri.

La vignetta è così composta: su un fondino a tinta chiara che copre tutta la superficie del formato stampa, è disposta in basso a sinistra la riproduzione del francobollo ordinario da L. 35, in alto la leggenda « POSTE ITALIANE », ed in basso, nell'angolo a destra, il valore « 15 LIRE ». Un'impronta circolare di bollo di annullamento è sovrapposta in parte alla superficie in alto a destra della riproduzione del francobollo di serie ordinaria ed in parte al fondino. L'impronta del bollo è costituita dalla leggenda « GIORNATA DEL FRANCOBOLLO » racchiusa in una cornice circolare; nello spazio circolare interno del bollo vi è la data della giornata celebrativa del francobollo disposta, in senso orizzontale, su tre righe « 20 DIC. 1959 - 8-9 ».

Colore: la riproduzione del francobollo di posta ordinaria è in colore rosso; il fondino, la leggenda « POSTE ITALIANE », l'indicazione del valore del francobollo « 15 LIRE » ed il bollo di annullamento, sono stampati in colore grigio nero.

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1960 e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 30 giugno 1961.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1960

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPATARO

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1960
Registro n. 23 Ufficio riscontro poste e telecom., foglio n. 215. — VENTURA SIGNORETTI

(2871)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1960.

Ricostituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Fiera del Mediterraneo - Campionaria in Palermo », con sede in Palermo.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito in legge 5 luglio 1954, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 618, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera del Mediterraneo - Campionaria in Palermo », 28 febbraio 1957, n. 479, che ne ha approvato lo statuto e 23 dicembre 1958, n. 1271, che lo ha modificato;

Visto il proprio decreto, 17 dicembre 1955, riguardante la nomina, per un triennio, del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente;

Ritenuta la necessità di ricostituire il predetto Collegio, ai sensi dell'art. 14 dello statuto;

D'intesa con l'Amministrazione regionale siciliana;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Fiera del Mediterraneo - Campionaria in Palermo », con sede in Palermo, è composto come segue:

Membri effettivi:

Rapino dott. Alessandro, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio, con funzioni di presidente;

Sammartano dott. Ugo, in rappresentanza dell'Assessorato regionale dell'industria e del commercio;

Aliffi dott. Beniamino, in rappresentanza della sezione di controllo della Corte dei conti, presso la Regione siciliana;

Agnello dott. Gerolamo, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Palermo;

Alessi dott. Antonino, in rappresentanza del comune di Palermo.

Membri supplenti:

Stagnillo dott. Francesco, designato dal Banco di Sicilia;

Teresi rag. Ugo, designato dalla Cassa di risparmio V. E.

Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 aprile 1960

Il Ministro: COLOMBO

(2842)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1960.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona in località Colle Pian Due Torri, sita nell'ambito del comune di Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 25 marzo 1959 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona in località Colle Pian due Torri, sita nell'ambito del comune di Roma;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Roma;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè con la sua ricca e magnifica vegetazione di cipressi, pini, palme ed altre essenze e con le sue ville, tra le quali la villa Bonelli, forma un quadro naturale di non comune bellezza ed offre altresì dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze;

Decreta:

La zona in località Colle Pian Due Torri, sita nel territorio del comune di Roma, così delimitata: strada vicinale Romilia, via Villa Romilia, ferrovia Roma-Pisa fino al limite della particella 4 foglio 803 (est); particelle 4 e 8 foglio 803, poi le particelle 101-2 e 1 del foglio 806 (nord); particella catastale n. 2 foglio 806, poi le particelle numeri 21, 27, 26 foglio 805, 3 e 14 del foglio 809 fino ad incontrare la strada vicinale Romilia (ovest), ha notevole interesse pubblico perchè con la sua ricca e magnifica vegetazione di cipressi, pini, palme ed altre essenze e con le sue ville, tra le quali la villa Bonelli formando un quadro naturale di non comune bellezza ed offre altresì dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, numero 1497.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Roma.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Roma provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 29 aprile 1960

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali panoramiche e paesistiche della provincia di Roma

Verbale n. 34

Oggi, 25 marzo 1959, presso la Soprintendenza ai monumenti del Lazio, piazza Sant'Ignazio 152, Roma, si è riunita la Commissione provinciale di Roma per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) ROMA - *Zona circostante villa Bonelli* (Colle Pian Due Torri lungo la Magliana);

(*Omissis*).

Alle ore 17, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il presidente dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

La Commissione provinciale di Roma per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche:

Visto che il Colle Pian Due Torri lungo la Magliana, sul quale domina villa Bonelli con le ville circostanti, contornate da ricca e magnifica vegetazione di cipressi, pini, palme ed altre essenze, costituisce un magnifico quadro naturale;

Rilevato che esistono numerosi punti di visuale, particolarmente strade pubbliche, che permettono il godimento di tale suggestivo quadro;

Osservato che tale Colle, visto dall'E.U.R., si presenta come una ridente quinta che abbellisce singolarmente il paesaggio alquanto monotono delle prime file di colline, che si affacciano al Tevere;

Rilevata la necessità di tutelarne particolarmente le zone alberate;

Propone all'unanimità di far soggiacere a vincolo, a norma dell'art. 1 n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il Colle di Pian Due Torri, lungo la Magliana nel comune di Roma, delimitato come segue: strada vicinale Romilia, via Villa Romilia, ferrovia Roma-Pisa fino al limite della particella catastale 4 foglio 803 (est); particelle 4 e 8 foglio 803, indi 101, 2, 1 foglio 806 (nord); particella catastale 2 foglio 806, indi 21, 27, 26 foglio 805, 3 e 14 foglio 809 fino ad incontrare la strada vicinale Romilia (ovest). Le particelle elencate rientrano tutte nel vincolo.

(*Omissis*).

Il presidente: Paolo DALLA TORRE

Il segretario: Angelo MORESCHINI

(2877)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1960.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona compresa tra la nuova scuola elementare e la Chiesa di San Giuseppe e a nord-ovest di detti edifici, sita nell'ambito del comune di Tempio Pausania (Sassari).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1949, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Sassari per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 24 giugno 1954 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona compresa tra la nuova scuola elementare e la Chiesa di San Giuseppe e a nord-ovest di detti edifici, sita nello ambito del comune di Tempio Pausania (Sassari);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Tempio Pausania;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intende erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere il caratteristico panorama dei dolci pendii immediati alla città, le aspre cime dette il Resegone e della catena granitica dei monti di Aggius;

Decreta:

La zona, sita nel territorio del comune di Tempio Pausania (Sassari), delimitata dal fianco nord-ovest dall'edificio delle scuole elementari, e dallo spigolo sud-ovest di esso, allineamento geometrico a 90° per una lunghezza di metri 60 (sessanta), incidente sui mappali 158 e 154 del foglio 173; dal limite di detta lunghezza, con angolo di 90°, altro allineamento geometrico per una

lunghezza di metri 47 (quarantasette), incidente sul mappale 154 foglio 173, dal limite di questa seconda lunghezza, con angolo di 90°, altro allineamento geometrico, fino ad incontrare l'edificio della Chiesa di San Giuseppe, incidente sui mappali 154 e 158 foglio 173; il fianco sud-ovest del complesso dell'edificio della Chiesa di San Giuseppe fino alla normale condotta da detto fianco al punto distante metri 39 (trentanove) dallo spigolo nord dell'edificio delle scuole elementari e lungo il suo fianco nord-est, ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere il caratteristico panorama dei dolci pendii immediati alla città, le aspre cime dette il Resegone e della catena granitica dei monti di Aggius, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Sassari.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Sassari curerà che il comune di Tempio Pausania provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 2 maggio 1960

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Sassari

***Verbale della seduta del giorno* 24 *giugno* 1954**

L'anno millenovecentocinquantaquattro, il giorno ventiquattro del mese di giugno in Sassari, nell'ufficio della Sezione staccata della Soprintendenza ai monumenti e gallerie della Sardegna, in via Roma 64, alle ore 17 si è riunita, debitamente convocata, la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Sassari per prendere in esame la compilazione di un elenco di zone, di particolare interesse paesistico pubblico, attinente al territorio circostante il nucleo urbano della città di Tempio Pausania, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e secondo le norme previste dal regolamento 3 giugno 1940, n. 1357.

(*Omissis*).

Il presidente constatata, a norma dell'art. 5 del regolamento citato, la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, dichiara aperta la seduta e dà quindi lettura di un'ampia relazione sull'importanza paesistica di notevole interesse pubblico delle seguenti località:

(*Omissis*).

IV) Quadro naturale tradizionale che si godè dalla terrazza naturale di pubblico accesso, costituita dal nuovo piazzale ricavato tra l'erigenda scuola elementare e la nuova Chiesa di San Giuseppe.

Prende la parola il vice presidente arch. Renato Salinas per illustrare e chiarire, i precisi concetti procedurali e giuridici della legge in parola riferiti, in special modo, ai casi in esame e suggerendo, per ciascun di essi, la pratica definizione di vincolo nella funzione paesistica e delle esigenze pubbliche e private

La Commissione, dopo esauriente discussione, delibera all'unanimità di compilare il seguente elenco di località da vincolare ai sensi dell'art. 1, comma quarto, della legge suddetta e da sottoporre all'approvazione dell'on. Ministero della pubblica istruzione e nella quale non si possono eseguire lavori di qualsiasi natura, senza l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge medesima, essendo le località stesse parti di quadri naturali visibili da vie panoramiche del comune di Tempio Pausania;

(*Omissis*).

IV) Zona compresa tra l'edificio della nuova scuola elementare e quello della Chiesa di San Giuseppe e zona e nord-ovest di essi edifici, considerate entrambe punti di belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode il panorama caratteristico e tradizionale costituito dai dolci pendii immediati alla città e le cime aspre (dette il « Resegone ») della catena granitica dei monti di Aggius; le dette zone sono così delimitate:

il fianco nord-ovest dell'edificio delle scuole elementari e, dallo spigolo sud-ovest di esso, allineamento geometrico a 90° per una lunghezza di m. 60, incidente sui mappali 158 e 154 del foglio 173 del comune di Tempio Pausania dal limite della detta lunghezza, con angolo di 90°, altro allineamento geometrico per una lunghezza di m. 47, incidente sul mappale 154, foglio detto; dal limite di questa seconda lunghezza, con angolo di 90° altro allineamento geometrico, sino ad incontrare l'edificio della Chiesa di San Giuseppe, incidente sui mappali 154 e 158 foglio detto; il fianco sud-ovest del complesso dell'edificio della Chiesa di San Giuseppe sino alla normale condotta da detto fianco al punto distante m. 39, dallo spigolo nord dell'edificio delle scuole elementari e lungo il suo fianco nord-est.

Il tutto conforme alla planimetria allegata (tav. 4).

Letto, approvato, corretto e sottoscritto.

Il presidente: prof. comm. Filippo FIGARI

Il segretario: prof. Dante DE JULIIS

(2875)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 maggio 1960.

Riduzione del quantitativo di benzina — con aliquota ridotta della imposta di fabbricazione — che gli automobilisti e motociclisti stranieri ed italiani residenti all'estero possono acquistare, con speciali buoni, nei viaggi di diporto nello Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL BILANCIO
IL MINISTRO PER IL TESORO
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
E
IL MINISTRO PER IL TURISMO

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1950, che reca norme per la concessione dell'aliquota ridotta della imposta di fabbricazione per la benzina acquistata, con speciali buoni, dagli automobilisti e dai motociclisti stranieri ed italiani residenti all'estero, nei viaggi di diporto nello Stato;

Ritenuta la necessità di ridurre il quantitativo di benzina ad aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione che gli anzidetti automobilisti possono acquistare con gli speciali buoni;

Determina:

Art. 1.

Gli articoli 1 ed 8 del decreto ministeriale 1° agosto 1950 sono sostituiti come segue:

« Art. 1. — Il quantitativo di benzina che, ai sensi della lettera *B*, punto 1°, della tabella *B* annessa al

decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, gli automobilisti ed i motociclisti, stranieri od italiani residenti all'estero, possono acquistare nei viaggi di diporto nel territorio della Repubblica è fissato in:

litri 25 giornalieri per gli automobilisti;

litri 10 giornalieri per i motociclisti muniti di motocicli di cilindrata non inferiore a 125 cc.;

litri 5 giornalieri per i motociclisti muniti di motociclo o di bicicletta a motore di cilindrata inferiore a 125 cc.;

ed è limitato ad un massimo di novanta giorni di permanenza continuativa per ogni anno ».

« Art. 8. — Il primo acquisto di buoni non può eccedere il quantitativo di carburante corrispondente ad un periodo di permanenza di quindici giorni.

Per i successivi periodi di permanenza i turisti possono acquistare i buoni occorrenti, nei limiti massimi di fabbisogno relativo a dieci giorni per volta, presso gli uffici autorizzati, verso presentazione della « carta carburante », sulla quale viene annotato il numero dei buoni, con la indicazione della serie e del numero distintivo di essi, come prescritto alla lettera *g)* del precedente articolo ».

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, entra in vigore il 22 maggio 1960.

Roma, addì 14 maggio 1960

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per il bilancio
TAMBRONI

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per l'industria e il commercio
COLOMBO

Il Ministro per il turismo
TUPINI

(2964)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Letteratura latina » presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Trieste

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Trieste è vacante la cattedra di « Letteratura latina », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2926)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 aprile 1960, è stato accolto il ricorso straordinario, in data 1° febbraio 1959, prodotto dal signor Oreste Barberis per ottenere l'annullamento del decreto ministeriale 21 novembre 1958, con il quale il predetto ricorrente, direttore concessionario della riserva di caccia denominata « Colombare-Monterotondo », sita nei comuni di Gavi Ligure e Serravalle Scrivia (Alessandria), è stato sostituito, in tale carica, dal signor Ratti Francesco.

(2924)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 111

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 maggio 1960

1 Dollaro USA	620,795
1 Dollaro canadese	634,875
1 Franco svizzero	143,655
1 Corona danese	89,907
1 Corona norvegese	87,02
1 Corona svedese	120,05
1 Fiorino olandese	164,667
1 Franco belga	12,453
1 Franco nuovo (N.F.)	126,659
1 Lira sterlina	1742,525
1 Marco germanico	148.88
1 Scellino austriaco	23,839

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 30.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 145 — Data: 22 gennaio 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Caserta — Intestazione: Veneziano Raffaele — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % - 1951, nominativi 1 — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 695 — Data: 27 novembre 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Napoli — Intestazione: Lanzano Raffaele — Titoli del Debito pubblico: Prestito ricostruzione 3,50 %, al portatore 3 — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 67 — Data: 11 agosto 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Cuneo — Intestazione: Falletti Letizia — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % - 1935, nominativi 1 — Capitale L. 2400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 33 — Data: 11 settembre 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Avellino — Intestazione: Pascucci Pompei Elisa — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % ass. provv., al portatore 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 54 — Data: 26 luglio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cuneo — Intestazione: Battaglia Paolo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % - 1934, nominativi 1 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 201 — Data: 12 agosto 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Piano Francesco — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % - 1959 - Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 419 — Data: 15 aprile 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Bari — Intestazione: Sorino Luigi — Titoli del Debito pubblico: Prestito ricostruzione 5 %, al portatore 8 — Capitale L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 73 — Data: 22 marzo 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Pafundi Clementina fu Clemente — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 %, nominativi 1 — Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 387 — Data: 25 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cuneo — Intestazione: Piovano Matteo Alberto di Giovanni Battista — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % - 1906, nominativi 1 — Rendita L. 175.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 433 — Data: 4 dicembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Carusi Alfredo fu Osvaldo — Titoli del Debiti pubblico: Consolidato 3,50 % - 1906, nominativi 1 (nuda proprietà) — Rendita L. 500,50.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 26 aprile 1960

(2600) *Il direttore generale*: SCIPIONE

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 aprile 1960) il Bollettino n. 2 della provincia di Treviso, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo di lavoro 1° agosto 1958 per gli addetti alla industria dei manufatti in cemento della provincia di Treviso.

2. — Accordo 16 settembre 1957 per la regolamentazione del trattamento economico degli apprendisti dell'industria dei manufatti in cemento della provincia di Treviso.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2882)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (28 aprile 1960) il Bollettino n. 15 della provincia di Napoli, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto normativo e salariale del 10 gennaio 1953 per i lavoratori edili ed affini dipendenti da aziende associate alla Federazione provinciale napoletana della media e piccola industria.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2883)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (27 aprile 1960) il Bollettino n. 2 della provincia di Bari, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto del 3 giugno 1957 integrativo al contratto nazionale del 26 luglio 1956 a valere per le aziende della panificazione della provincia di Bari.

2. — Accordo salariale del 29 ottobre 1958 modificativo del contratto integrativo provinciale 3 giugno 1957 per le aziende della panificazione della provincia di Bari.

3. — Accordo del 26 giugno 1959 aggiuntivo all'accordo salariale 29 ottobre 1958 per le aziende della panificazione della provincia di Bari.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2881)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (28 aprile 1960) il Bollettino n. 14 della provincia di Napoli, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto provinciale di lavoro 10 gennaio 1953 per i lavoratori dipendenti da aziende associate alla Federazione provinciale napoletana della media e piccola industria.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2884)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (28 aprile 1960) il Bollettino n. 18 della provincia di Napoli, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo salariale 14 luglio 1956, integrativo del contratto nazionale di lavoro 8 dicembre 1954, per il personale laureato e diplomato delle farmacie della provincia di Napoli.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (28 aprile 1960) il Bollettino n. 19 della provincia di Napoli, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo del 14 luglio 1949 integrativo del contratto provinciale 19 dicembre 1947 per i lavoratori occupati nelle aziende artigiane dell'abbigliamento maschile della provincia di Napoli.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (28 aprile 1960) il Bollettino n. 20 della provincia di Napoli, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo collettivo di lavoro del 14 ottobre 1946, per i lavoratori parrucchieri per uomo e misti e manicure, dipendenti da aziende artigiane della provincia di Napoli.

2. — Accordo normativo e salariale 15 marzo 1954, modificativo di alcuni punti dell'accordo collettivo 14 ottobre 1946 per i lavoratori parrucchieri per uomo e misti manicure, dipendenti da aziende artigiane della provincia di Napoli.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (28 aprile 1960) il Bollettino n. 21 della provincia di Napoli, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo del 25 settembre 1959 integrativo del contratto nazionale normativo di lavoro del 23 ottobre 1954 ed aggiornato successivamente il 15 maggio 1959, per i dipendenti di ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie ed esercizi similari della provincia di Napoli.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2885)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso a due posti di interprete-traduttore di 3ª classe nel ruolo del personale degli interpreti traduttori della carriera di concetto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 1928, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo successivo, registro n. 3 Finanze, foglio n. 143, che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, recante benefici a favore degli ex combattenti;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, recante benefici a favore degli orfani di guerra, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente l'aumento del limite massimo di età per i capi di famiglie numerose, partecipanti a pubblici concorsi e le successive modificazioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940-43 tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visti il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, ed il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, con la legge 23 febbraio 1952, n. 93, recanti benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, recante l'estensione, in quanto applicabili, ai figli dei militari e cittadini invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria, delle disposizioni di legge a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente, fra l'altro, norme a favore dei colpiti dalle leggi razziali relativamente ai limiti di età stabiliti per la partecipazione ai pubblici concorsi, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 78;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati e le successive estensioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, al decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212 e al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, nonchè la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, sulle agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte dei profughi dai territori di confine;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio a domanda o di autorità, dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina militare in carriera continuativa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorità, dei sottufficiali dell'Aeronautica;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, ratificato con legge 5 aprile 1952, n. 404, che prevede, tra l'altro, l'aumento dei limiti di età per i perseguitati politici e razziali, partecipanti a pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci e le relative norme di attuazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 19 giugno 1948, n. 141;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, e le leggi 15 luglio 1950, n. 539 e 3 aprile 1958, n. 474 sulla applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra nonchè ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione dei ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato e le successive norme integrative di attuazione ed interpretazione, emanate con le leggi 5 giugno 1951, n. 376 e 4 aprile 1953, n. 240;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 convertito, con modifiche, nella legge 24 giugno 1950, n. 465, riguardante l'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione a pubblici concorsi nelle Amministrazioni dello stato degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n. 142, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Viste le leggi 19 agosto 1948, n. 1180, e 24 luglio 1951, n. 660, concernenti l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e il relativo regolamento, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, concernente l'estensione ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili per

eventi di guerra o connessi allo stato di guerra delle provvidenze previste dalle norme vigenti a favore dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, contenente norme per l'assistenza a favore dei profughi e le relative norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra nonchè dei congiunti dei caduti in guerra;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, che fissano, nei riguardi del territorio della Somalia e di quello della Libia, il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, che prevede l'esenzione dal bollo per i candidati indigenti;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 654, che, fra l'altro, estende le disposizioni in favore degli orfani ed invalidi di guerra, agli orfani ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 14, che reca provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana;

Vista la legge 10 marzo 1955, n. 96, che reca provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti;

Visto l'art. 5 della legge 31 marzo 1955, n. 265, che reca norme concernenti il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, concernente il conglobamento parziale del trattamento economico del personale statale in attività di servizio, modificato col decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 130, concernente norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi da territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla Zona B del territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi;

Viste le leggi 2 aprile 1958, n. 364, e 3 aprile 1958, n. 467, sull'estensione dei benefici previsti in favore dei combattenti e reduci agli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche e sulle provvidenze a favore degli invalidi di guerra alto-atesini;

Viste le disposizioni vigenti sul trattamento economico del personale statale;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato in data 17 febbraio 1960, concernente l'indizione di un concorso a due posti di interprete-traduttore di 3ª classe nel ruolo del personale degli interpreti-traduttori della carriera di concetto dei Monopoli di Stato e la determinazione del relativo programma d'esame;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a due posti di interprete-traduttore di 3ª classe nel ruolo del personale degli interpreti-traduttori della carriera di concetto dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dei quali uno per la sede di Trento.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 1, gli aspiranti, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, debbono essere forniti del diploma di scuola media superiore; inoltre devono possedere i seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età: non inferiore ad anni 18 compiuti e non superiore ad anni 25 compiuti, salve le elevazioni di cui all'articolo seguente;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze Armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze Armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti, dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

4) ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, e della legge 18 aprile 1958, n. 349, per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività sia cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

Il limite massimo di età è poi elevato ad anni trentanove:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose.

Le elevazioni di cui ai commi precedenti si cumulano tra loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età.

Il limite massimo di età è inoltre elevato fino a quarantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di

azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui al precedente comma assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella allegato *B* al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

c) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, anche se in servizio di prova, e per quelli di ruolo aggiunto.

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedasi l'allegato schema esemplificativo), dovranno pervenire alla Direzione generale dei Monopoli di Stato stessa - Piazza Mastai, n. 11, Roma - entro e non oltre il termine di giorni trenta a decorrere da quello successivo al giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non saranno accolte le domande che perverranno successivamente, ancorchè risultino spedite entro il termine predetto.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome e il nome;

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il possesso del titolo di studio prescritto;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

il domicilio;

l'indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le comunicazioni;

di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, la residenza fissata dall'Amministrazione.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

I requisiti prescritti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo a precedenza o preferenza per la nomina al posto, sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Direzione generale dei Monopoli di Stato, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti di rito elencati nei successivi articoli 7 e 8, nonchè, per comprovare l'eventuale diritto all'aumento dei limiti di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 9.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato o ad altre Amministrazioni od Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

Art. 7.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6 i seguenti documenti:

A) titolo di studio:

diploma originale o copia autenticata da notaio, o da segretario comunale o da cancelliere giudiziario o dall'autorità che ha rilasciato il diploma o presso la quale il diploma stesso trovisi depositato, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

Ai termini dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute, sui diplomi originali o sui certificati emessi da scuole che hanno sede fuori della provincia di Roma, debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100 da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso aveva compiuto diciotto anni e non oltrepassato il limite massimo stabilito dai precedenti artt. 2), lettera *b*) e 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e si sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano dall'ufficiale di stato civile di tale Comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare, legalizzato dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

D) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 100 da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore occorre un altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

E) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato,

la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

F) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

G) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato dovrà risultare espressamente che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare mensione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

H) documento militare:

1) *per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:*

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle Capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una Capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di buona condotta morale e civile;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato medico.

Art. 8.

I candidati impiegati statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato matricolare, su carta bollata da L. 200, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata da superiori gerarchici, in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 6;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo della guardia di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano, nonchè l'avvenuto accertamento sierologico per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali, del personale licenziato da Enti soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili e degli assistenti universitari, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di

liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nella precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre; analogamente per i figli degli invalidi di 1ª categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal Prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *p*), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra;

r) i concorrenti che siano dipendenti statali dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, in carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè i giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio;

s) i concorrenti già appartenenti ad enti di diritto pubblico e ad altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, attestante tale loro qualità, nonchè la data di cessazione del relativo rapporto d'impiego;

t) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare;

u) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 10.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale, o porto d'armi, o patente automobilistica, o passaporto, o carta d'identità.

Art. 11.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale e verterà sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ri-

portato in quella orale e di un ventesimo del punto riportato in ciascuna delle prove facoltative superate.

Il punto della prova facoltativa di lingua inglese sarà determinato calcolando la media del voto riportato nella traduzione scritta e di quello riportato nella conversazione; la prova s'intenderà superata se classificata con almeno sette decimi nella traduzione e sei decimi nella conversazione.

La prova facoltativa di stenografia e dattilografia consisterà nella scrittura stenografica, sotto dettatura, di un brano in lingua tedesca o in lingua inglese, a scelta del candidato, e nella trascrizione dattilografica del brano stesso. La prova s'intenderà superata se classificata, nel complesso, con almeno 6 decimi.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

La graduatoria del concorso di cui al presente decreto sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei vincitori, dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministro per le finanze non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 13.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale verrà loro corrisposto il trattamento economico relativo al coefficiente 202 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre la aggiunta di famiglia eventualmente spettante e l'indennità di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto alla indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata e saranno loro rimborsate le spese eventualmente sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto aumentate di una somma pari al dieci per cento del costo del biglietto a tariffa intera.

Art. 15.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice del concorso e sarà fissato il diario delle prove scritte.

Del predetto diario sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 marzo 1960

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1960
Registro n. 2 Monopoli, foglio n. 299. — MONACELLI

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1ª *prova*:
Componimento italiano, su tema proposto dalla Commissione esaminatrice.

2ª *prova*:
Composizione in lingua tedesca, su tema proposto dalla Commissione esaminatrice.

PROVA ORALE

1. Dimostrazione da parte del candidato mediante conversazione, di saper intendere ed esprimersi correntemente in lingua tedesca.
2. Aritmetica secondo i programmi delle scuole medie inferiori ed algebra fino ai sistemi di equazione di 1° grado inclusi.
3. Organizzazione dei servizi centrali e periferici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
4. Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

PROVE FACOLTATIVE

a) Traduzione scritta dall'italiano in inglese di un brano proposto dalla Commissione esaminatrice e conversazione diretta ad accertare che il candidato sappia intendere ed esprimersi correntemente in lingua inglese.

b) Scrittura stenografica e dattilografica, sotto dettatura, di un brano in lingue tedesca od in lingua inglese.

N.B. — E' vietato l'uso del vocabolario per l'espletamento delle prove di traduzione, sia obbligatorie che facoltative.

Roma, addì 24 marzo 1960

Il Ministro: TAVIANI

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA DA INVIARSI SU CARTA DA BOLLO DA L. 200 ALLA

Direzione generale dei Monopoli di Stato - Direzione centrale affari generali e personale. - Piazza Mastai n. 11 - ROMA

. l . . sottoscritt . . . . nat . a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . . . (1) . . . ., residente in . . . . (Provincia . . . . . .) via . . . . n. . . . . . . chiede di essere ammess al concorso a due posti di interprete-traduttore di 3ª classe nel ruolo del personale degli interpreti-traduttori della carriera di concetto.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadin . . . italian . . ., di essere iscritt . . . nelle liste elettorali nel comune di . . . . (2), di non aver riportato condanne penali (3), di essere in possesso del diploma di scuola media superiore conseguito presso . . . . . . « . . . . » di . . . . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . . . . . (4) . . . . (5) . . . .

. l . . sottoscritt . . . dichiara di voler partecipare all . . . prov . . . facoltativ . . . di (6) . . . .

. l . . sottoscritt . . dichiara, infine, di essere dispost . . a raggiungere, in caso di nomina, la destinazione che sarà fissata dall'Amministrazione.

. . . . lì 1960

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

V. per l'autenticità della firma del signor . . . .
(7) . . . .

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare se:
coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente od assimilato; militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato ed invalido per servizio militare o civile;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

assistente universitario;

licenziato dagli enti soppressi e messi in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n 1404;

colpito da leggi razziali;

dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto delle Amministrazioni statali;

sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(6) Il candidato indichi se intende partecipare alla prova facoltativa di inglese, o a quella di stenografia o ad entrambre. Precisi inoltre se intende sostenere la prova di stenografia e dattilografia in tedesco o in inglese.

(7) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio.

(2769)

MINISTERO DELLA SANITA'

Concorso per l'assegnazione di dodici borse di studio per il perfezionamento tecnico professionale di laureati in medicina veterinaria.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge istitutiva del Ministero della sanità del 13 marzo 1958, n. 296;

Visto lo stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, per l'esercizio 1959-60, che prevede la concessione di borse di studio per veterinari;

Ravvisata l'opportunità di favorire ed incrementare, mediante il conferimento di borse di studio, la preparazione tecnica-professionale dei laureati in medicina veterinaria in settori di particolare interesse per il servizio veterinario;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento di dodici borse di studio della durata di un anno e per un importo lordo di L. 600.000 ciascuna, riservate ai cittadini italiani laureati in medicina veterinaria di età non superiore ai 35 anni, che intendono perfezionarsi in una delle discipline di seguito indicate:

a) malattie infettive e diffusive degli animali;

b) ispezione sanitaria degli alimenti di origine animale;

c) igiene degli allevamenti, riproduzione animale e fecondazione artificiale degli animali domestici.

Le borse di studio sono così ripartite: n. 7, n. 3 e n. 2, rispettivamente per le materie specificate alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*) e verranno usufruite presso l'Istituto superiore di sanità (n. 1), le Facoltà di medicina veterinaria (n. 5), gli Istituti zooprofilattici (n. 5) ed altri Istituti scientifici specializzati (n. 1).

Art. 2.

Gli aspiranti alle borse di studio dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari, non oltre il termine di quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, domanda in carta legale da L. 200.

Nella domanda i concorrenti dovranno indicare, oltre al nome e cognome, luogo e data di nascita, l'esatto domicilio, il possesso della laurea in medicina veterinaria e dell'abilitazione all'esercizio professionale.

A corredo della domanda i concorrenti devono produrre i loro titoli accademici, scientifici e di carriera nonchè un certificato con i voti riportati nei singoli esami universitari ed in quello di laurea. Di ogni pubblicazione saranno presentati tre esemplari. I candidati, inoltre, dovranno dichiarare di impegnarsi a frequentare regolarmente l'istituto al quale verranno assegnati.

Art. 3.

Una Commissione giudicatrice, che sarà nominata con successivo decreto del Ministro, stabilirà per ciascun gruppo di discipline indicate all'art. 1 la graduatoria dei candidati riconosciuti idonei.

Le graduatorie verranno compilate in base al punteggio riportato da ciascun candidato per i titoli presentati, fra i quali avranno preferenza quelli di diretta attinenza con le specializzazioni scelte dai candidati stessi.

Art. 4.

La Commissione giudicatrice sarà formata:

1) dal Direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità, presidente;

2) dal Direttore di un Istituto zooprofilattico, membro;

3) da un docente universitario titolare di cattedra in una Facoltà di medicina veterinaria, membro;

4) da un funzionario veterinario del Ministero della sanità con la qualifica non inferiore a direttore di divisione, membro;

5) da un funzionario degli affari amministrativi del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a direttore di divisione, membro.

Un funzionario in servizio presso la Direzione generale dei servizi veterinari, con qualifica non superiore a direttore di sezione, assolve le funzioni di segretario.

Ai componenti la Commissione saranno corrisposti i gettoni previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 5.

Il Ministro per la sanità approva la graduatoria fatta dalla Commissione giudicatrice e provvede alla dichiarazione dei vincitori, entro il limite del numero delle borse di studio messe a concorso per ciascuna materia.

Il Ministro stabilisce presso quale Istituto il vincitore dovrà compiere il periodo di perfezionamento.

Art. 6.

I vincitori delle borse di studio saranno invitati a far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari, nel termine perentorio di giorni trenta dalla notifica dell'invito, i seguenti documenti legalizzati:

a) estratto del registro degli atti di nascita;

b) diploma originale di laurea in medicina veterinaria, o copia autenticata dal notaio;

c) diploma di abilitazione professionale o certificato di abilitazione provvisoria in originale o copia autenticata dal notaio.

Art. 7.

La somma concessa per ciascuna borsa di studio verrà pagata dal Ministero della sanità al borsista in rate bimestrali posticipate, dietro presentazione di una dichiarazione di regolare frequenza da rilasciarsi dal direttore dell'Istituto. Tale dichiarazione verrà inviata al Ministero della sanità entro il decimo giorno del mese successivo al bimestre considerato.

Il vincitore della borsa di studio decade dal diritto di fruire dell'importo di essa se non si presenta all'Istituto nel termine che verrà stabilito dal Ministero. Decade altresì da tale diritto, limitatamente ai cinque sesti, quattro sesti, tre sesti, due sesti ed un sesto dell'importo della borsa qualora interrompa il periodo di perfezionamento rispettivamente a partire dal secondo, terzo, quarto, quinto o sesto bimestre.

Art. 8.

In caso di rinuncia o di decadenza degli assegnatari delle borse il Ministro potrà assegnare le borse stesse ai candidati che li seguono secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 9.

Il periodo di tempo che il borsista dovrà trascorrere presso l'Istituto cui è stato assegnato, e il programma di lavoro saranno concordati tra l'Istituto stesso e il Ministero della sanità.

Art. 10.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 febbraio 1960

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1960
Registro n. 3 Sanità, foglio n. 104

(2873)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PISA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pisa

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 1464, div. 3/1 del 21 marzo 1959, con il quale venne bandito il pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pisa alla data del 30 novembre 1958;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice di detto concorso, nominata con decreto prefettizio n. 5090, div. 3/1 del 3 novembre 1959;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti a servizi dei Comuni e delle Provincie, regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso sopra specificato:

1. Braccini Emilio	punti	52,495
2. Scavo Giuseppe	»	47,782
3. Scali Giorgio	»	47,110
4. Riccobaldi Mario	»	45,583
5. Ruscica Bartolo	»	45,181
6. Carnicolli Luciano	»	43,620
7. Torchio Francesco	»	42,609
8. Cappelli Vittorio	»	42,478
9. Fontanelli Giorgio	»	41,776
10. Betti Danilo	»	41,332
11. Conti Roberto	»	41,097
12. Bartolini Enzo	»	39,509
13. Bado Luigi	»	39,080
14. Muller Marcello	»	38,315
15. Materazzi Giovanni	»	37,433
16. Boccadoro Sandro	»	37,416
17. Conti Massimo	»	36,665
18. Gervaso Vincenzo	»	36,416

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale ed a quello dei Comuni interessati.

Pisa, addì 14 aprile 1960

Il medico provinciale dirigente: D'AMATO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numeri in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella provincia di Pisa alla data del 30 novembre 1958;

Viste le preferenze espresse dai candidati risultati idonei e tenuto conto dell'ordine della graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento per concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati concorrenti sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno separate:

1) Braccini Emilio: condotta di Montecalvoli, comune di Santa Maria a Monte;

2) Scavo Giuseppe: condotta di Legoli-Libbiano, comune di Peccioli;

3) Scali Giorgio: condotta di Staffoli, comune di Santa Croce sull'Arno.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale ed a quello dei Comuni interessati.

Pisa, addì 14 aprile 1960

(2605) *Il medico provinciale dirigente*: D'AMATO

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESCARA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pescara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del Prefetto di Pescara n. 26401 del 30 novembre 1957, con cui venne bandito il concorso pubblico per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pescara al 30 novembre 1957;

Visto il proprio decreto n. 4813, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei;

Visto il proprio decreto n. 5444, con il quale veniva nominato titolare della condotta medica di Pietranico il dottor Chiominto Luciano;

Considerato che tale condotta medica si è resa vacante per rinunzia del titolare;

Atteso che il dott. Di Mascio Antonio, ottavo nella graduatoria generale, ha chiesto di essere assegnato alla sede di Pietranico;

Visti gli articoli 23 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

Il dott. Di Mascio Antonio è nominato titolare della condotta medica di Pietranico.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio del Comune interessato.

Pescara, addì 21 aprile 1960

(2607) *Il medico provinciale*: FRANCO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.